

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/141 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2017

**che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

## 1.1. Apertura

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il 29 ottobre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione europea di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («i paesi interessati»).
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 14 settembre 2015 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell'Unione europea («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano tra il 37 % e il 48 % della produzione totale dell'Unione. Un produttore si è manifestato per esprimere la propria opposizione.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, «Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell'Unione del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione». Le pertinenti soglie di cui al suddetto articolo erano pertanto rispettate al momento dell'apertura dell'inchiesta. Una volta che l'inchiesta è avviata, non è necessario che i requisiti di legittimazione siano soddisfatti per tutta la sua durata. La Corte lo ha confermato per il caso in cui una società ritira il suo sostegno alla denuncia <sup>(4)</sup>; lo stesso ragionamento si applica per analogia nei casi in cui la definizione del prodotto viene modificata.
- (4) Nella fase di apertura, una delle parti interessate ha sostenuto che la Commissione aveva erroneamente calcolato la rappresentatività del denunciante rispetto alla produzione totale dell'industria dell'Unione. Essa ha affermato che l'attuale denunciante non può rappresentare tra il 43 % e il 49 % della produzione dell'Unione in quanto, in un caso precedente riguardante un prodotto simile, otto società rappresentavano il 48 % della produzione dell'Unione. La Commissione ha osservato che, sebbene la definizione del prodotto oggetto delle due inchieste sia effettivamente simile, l'esatta definizione del prodotto e il periodo di riferimento della presente inchiesta differiscono dalla definizione del prodotto e dal periodo di riferimento dell'inchiesta precedente. Le valutazioni effettuate e i risultati di tale valutazione erano pertanto diversi (in altre parole, nel corso dell'inchiesta in questione si sono manifestati produttori dell'Unione diversi rispetto all'inchiesta avviata nel 2012, mentre quei

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51).

<sup>(3)</sup> GU C 357 del 29.10.2015, pag. 5.

<sup>(4)</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, causa C-511/13 P, *Philips Lighting Poland SA e Philips Lighting BV contro Consiglio dell'Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd e GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), Osram GmbH, Commissione europea*.

